XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3867-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO, *AD INTERIM*, DELLO SVILUPPO ECONOMICO (RENZI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Presentato il 26 maggio 2016

(Relatrice: CARROZZA)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3867 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

osservato che la *ratio* principale del complesso delle disposizioni europee in materia di brevetti è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, dando vita a un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie;

preso atto che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo:

valutato che, in particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso;

considerato che, pertanto, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato;

preso atto, quindi, che viene fatto salvo il regime transitorio – previsto dall'articolo 83 dell'Accordo – per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali;

rilevato, quindi, che alla luce di quanto sopraesposto, permangono due procedimenti distinti finalizzati alla tutela del brevetto attivabili presso due diverse giurisdizioni, quella europea e quella nazionale;

considerata l'esigenza di valutare se la natura esclusiva della giurisdizione del tribunale unificato possa comportare, al termine del periodo transitorio, una compressione del diritto di difesa nel caso in cui un soggetto titolare di un brevetto riconosciuto in base alla normativa nazionale intenda adire il giudice nazionale per far valere il proprio diritto nei confronti di un soggetto titolare di un brevetto europeo;

rilevato, poi, che l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto, contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), inserendo tre nuovi commi, da 2-bis a 2-quater;

osservato che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta;

rilevato che, ai sensi del nuovo comma 2-*ter*, quanto sopra previsto dal comma 2-*bis* non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1;

considerato che non risulta del tutto chiara la locuzione di cui al predetto comma 2-ter, posto che il comma 1 dell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale non si riferisce ad atti vietati, ma stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso;

considerato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, autorizzando la ratifica di un accordo internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*)), della Costituzione »), attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) rispetto all'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 e dall'articolo 83 dell'Accordo in tema di competenza giurisdizionale e regime transitorio, valuti la Commissione di merito se la natura esclusiva della giurisdizione del tribunale unificato possa comportare, al termine del periodo transitorio, in cui è previsto un doppio binario di tutela, una compressione del diritto di difesa nel caso in cui un soggetto titolare di un brevetto riconosciuto in base alla normativa nazionale intenda adire il giudice nazionale per far valere il proprio diritto nei confronti di un soggetto titolare di un brevetto europeo;
- b) all'articolo 4, capoverso 2-ter, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento agli atti vietati ai sensi dell'articolo 66,

comma 1, del codice della proprietà industriale, considerato che tali atti a cui si intende fare riferimento sembrerebbero essere quelli contemplati al precedente comma 2-bis del nuovo articolo 66, non prevedendo il comma 1 di tale articolo alcun divieto.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3867 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'onere complessivo relativo al finanziamento del tribunale, di cui agli articoli 36 e 37 dell'Accordo, deve essere contenuto nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge e, pertanto, eventuali maggiori oneri dovranno essere regolamentati attraverso apposito provvedimento legislativo;

l'esatto numero di Stati membri partecipanti alle fasi iniziali di funzionamento del Tribunale e la determinazione della quota di contribuzione al bilancio del Tribunale di ciascuno Stato membro, sono suscettibili di variazione;

proprio in ragione di tali elementi ancora in fase di definizione è stata prudenzialmente considerata una quota di finanziamento aggiuntiva a carico dell'Italia pari a 100.000 euro per il 2016 e 50.000 per il 2017 e il 2018;

all'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, l'obbligo di fornire personale di supporto amministrativo sussiste esclusivamente a carico degli Stati che ospitino divisioni del tribunale, eventualità che, come precisato nella relazione tecnica e nel disegno di legge in oggetto, nel caso italiano sarà regolamentata con provvedimento normativo *ad hoc*;

l'esecuzione delle decisioni assunte nel corso dello svolgimento del procedimento dai giudici del tribunale unico non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, appare necessario specificare che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dal 2016 e le minori entrate, a decorrere dal 2023, e la relativa copertura, a decorrere dal 2018, hanno carattere annuale;

all'articolo 5, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni di parte corrente da ridurre in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;

l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018;

All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*) *con le seguenti*: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere *b*) e *c*).

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3867 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

sottolineato positivamente che la *ratio* principale del pacchetto brevettuale europeo è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria in seno al territorio dell'Unione europea, con un brevetto automaticamente valido in tutti i Paesi aderenti e con una giurisdizione comune, con il tribunale unico dei brevetti;

rilevato che le disposizioni in esame sono volte ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale in sintonia con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato unico europeo;

valutate le ricadute positive sulla attrattività per investimenti esteri collegati a brevetti di alta qualità derivanti dalla ratifica dell'Accordo per le imprese italiane, in particolare per quelle più innovative;

considerato che, dopo la vittoria del *Leave* al referendum *Brexit*, occorrerà avviare una riflessione sulle sedi centrali del tribunale unificato dei brevetti, attualmente previste a Parigi, Londra e Monaco, fermo restando che l'Italia è candidata a una sede regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3867 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

considerato positivamente il contenuto dell'articolo 27 sui limiti degli effetti dei brevetti con riferimento al materiale biologico a fine di coltivazione o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali, all'utilizzazione da parte dell'agricoltore del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o all'utilizzazione di bestiame protetto a scopi agricoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3867 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

sottolineato come la ratifica in esame costituisca un risultato importante, che completa il percorso compiuto, anche a livello parlamentare, per l'adesione al sistema del brevetto unico europeo, introducendo elementi di semplificazione nella tutela dei diritti degli inventori e valorizzando lo sforzo compiuto dalle imprese innovative, specie di medie e piccole dimensioni;

rilevato che sarà in ogni caso opportuno svolgere un'attività di vigilanza sull'attuazione concreta dell'Accordo;

richiamato l'articolo 7 dell'Accordo, che stabilisce che il tribunale di primo grado si articoli in una divisione centrale, con sede a Parigi, e in due ulteriori sezioni, aventi sede a Londra e a Monaco di Baviera;

preso atto – con riguardo alla prevista sezione londinese del tribunale – degli esiti del referendum inglese del 23 giugno 2016, da cui è emersa la volontà dei cittadini del Regno Unito di non fare più parte dell'Unione europea;

evidenziato pertanto che le motivazioni poste alla base della scelta della sezione londinese potrebbero – alla luce del citato esito referendario – ritenersi non più giustificabili;

ritenuto pertanto che potrebbe essere opportuno, in fase di ratifica, porre l'attenzione su questo specifico aspetto dell'Accordo, anche eventualmente prospettando l'esigenza di una sospensione delle disposizioni concernenti la sezione inglese;

ricordato, altresì, che i paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 prevedono la possibilità, su richiesta di uno Stato membro contraente,

di attivare – alle condizioni stabilite dall'Accordo – una o più divisioni locali (fino ad un massimo di quattro) ovvero una divisione regionale per due o più Stati membri contraenti;

evidenziata in tale contesto l'opportunità di avviare una riflessione sul ruolo che l'Italia intende assumere nel quadro del sistema di tutela brevettuale europeo, anche valutando l'eventualità di avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale, ovvero di avviare la procedura per l'attivazione di una o più divisioni locali, come consentito dall'Accordo;

tenuto conto, in ogni caso, che la definizione dei futuri rapporti giuridici tra Regno Unito e Unione europea – ivi compresa la disciplina del pacchetto brevettuale europeo – dovrà essere rimessa ai negoziati tra le parti, nell'ambito del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Testo del disegno di legge

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C. 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello).

Identico.

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto).

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
- « 2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1 ».

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto).

Identico.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 **annui** a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno

euro 435.120 a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, **lettere** *b*) **e** c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- 3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
- 4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

- 3. Identico.
- 4. Identico.
- 5. Identico.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.



17PDL0044100